



COMUNE DI BORGO VENETO

Provincia di Padova
Via Roma n. 67 – 35046 (PD)
C.F. e P.I. 05122030280

ORIGINALE

Registro Generale n. 72

ORDINANZA DELL'AREA 3^

N. 87 DEL 16-12-2022

Ufficio: PATRIMONIO

Oggetto:

CHIUSURA PERMANENTE AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO PEDONI E VELOCIPEDI, DEL TRATTO DI VIA BUZZACARINA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO n. 1105 IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

Il Responsabile del Servizio

VISTA la necessità di procedere al riordino di un tratto stradale di Via Buzzacarina in Località Santa Margherita d'Adige;

CONSIDERATO che:

- il tratto di strada oggetto di modifica alla viabilità è particolarmente stretto e che giungono frequenti segnalazioni di veicoli che transitano a velocità non adeguata;
- si trova in ambito rurale, è di lunghezza ridotta e vi si trova un numero estremamente ridotto di fabbricati;
- rappresenta un collegamento secondario tra la SP 18 e via XXVIII Aprile, strade comunque collegate direttamente tra loro;
- esiste il concreto rischio che accadano sinistri e/o danni al patrimonio pubblico;

RAVVISATA la necessità di regolamentare e modificare la circolazione stradale, per salvaguardare l'incolumità pubblica ed i beni privati ed a garanzia dell'integrità del patrimonio stradale, nonché per esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 5, comma 3 del "Nuovo Codice della Strada", D.L.vo 30.04.1992 nr. 285, il quale stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari della strada;

VISTI l'art. 6, comma 4, lettera B) e l'art. 7, comma 1, lettera a) del "Nuovo Codice della

Strada”, D.L.vo 30.04.1992 nr. 285, che attribuiscono ai comuni la potestà di stabilire, con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

VISTO l’art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio di sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità e della protezione dell’ambiente;

CONSIDERATO che da un sopralluogo effettuato in loco dal personale dell’ufficio patrimonio e dal personale della Polizia Locale è stato individuato il punto in cui verranno posti i blocchi di c.a. che faranno da barriera e chiusura ai veicoli;

STABILITO pertanto, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché negli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell’istruttoria, che l’interesse pubblico primario concreto da perseguire, con minor disagio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengono in qualche modo ad interferire, va individuato nell’aumentare la sicurezza del tratto stradale che verrà interdetto alla circolazione dei veicoli;

RITENUTO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la circolazione stradale, si rende opportuno intervenire in merito, adottando gli opportuni provvedimenti viabilistici;

ACQUISITO il Parere Favorevole del Comando di Polizia Locale in data 15.12.2022;

ORDINA

**LA CHIUSURA PERMANENTE AL TRAFFICO VEICOLARE,
ECCEPTE PEDONI E VELOCIPEDI, DEL TRATTO DI VIA
BUZZACARINA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO n. 1105 IN
LOCALITA’ SANTA MARGHERITA D’ADIGE,**

DAL GIORNO 19/12/2022.

ORDINA altresì

**DI DISPORRE LO SBARRAMENTO DELLA STRADA
attraverso il posizionamento di n. 2 blocchi in cemento
armato opportunamente segnalati**

DISPONE

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali;
2. L'Ufficio tecnico Patrimonio e Manutenzioni è incaricato di provvedere al collocamento della necessaria segnaletica stradale verticale, in conformità al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, mentendola in perfetta efficienza;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza e, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo C.D.S., D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della osservanza della presente ordinanza, dando atto che la manomissione o il danneggiamento delle strutture poste a delimitazione delle aree di divieto, saranno puniti ai sensi di Legge;
4. Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line e trasmessa al Corpo di Polizia Locale, al Comando Stazione C.C. di Borgo Veneto ed agli enti di soccorso, a carico dei contravventori si provvederà a norma di Legge.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere al Ministero dei Lavori Pubblici o in alternativa presso il T.A.R. del Veneto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento o dall'apposizione della segnaletica.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA III

(Geom. Luca Bottaro)

